



**ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EROGAZIONE DI  
PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE – ANNO 2016**

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno... 5 (cinque) ... del mese di  
dicembre nella sede legale provvisoria dell'Azienda USL Umbria n. 2  
di Terni, Viale Donato Bramante n. 37

**TRA**

Il Dr. Imolo Fiaschini, nato a Narni (TR) il 22.02.1956 che dichiara di  
intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse  
dell'Azienda USL Umbria 2, di seguito nel presente atto chiamata  
semplicemente Azienda, Cod. Fisc. e Partita IVA 01499590550, che  
rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale

**E**

La Sig.ra Bernardini Camilla, Cod. Fisc. BRN CLL 91B53 L117N, nata a  
Terni il 13.02.1991, residente a Terni, Via Mola di Bernardo n. 221, in  
qualità di Legale Rappresentante del Centro **BIOSANA s.r.l.** con sede  
legale in Terni, Via Monterotondo n. 18, Partita IVA 00616900551, di seguito  
nel presente atto chiamato semplicemente Presidio

**PREMESSO**

- Che il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 8  
bis punto 1, prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi  
di assistenza di cui all'art.1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle  
aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende  
universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di  
soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi  
contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;



- Che le D.G.R. n.292 del 13.03.2002 e n.893 del 03.07.2002, per il recepimento del D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nell'escludere l'erogazione a carico del S.S.R. delle prestazioni fisioterapiche, di cui all'allegato 2°-punto f, prevedono unicamente l'erogazione delle prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale di cui all'allegato 2B°-punto c, anche presso i centri privati e stabiliscono indicazioni metodologiche per l'appropriatezza delle prescrizioni e per le priorità di presa in carico, al fine dello svolgimento di un progetto riabilitativo (semplice o complesso) personalizzato da redigere a cura dei medici competenti in materia per la fruizione delle prestazioni di che trattasi;

- Che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n. 10402 del 23.12.2013, ha rinnovato l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 4 – comma 4 del regolamento regionale n. 3/2002, alla "BIOSANA s.r.l." per l'attività di ambulatorio polispecialistico di fisiokinesiterapia, medicina estetica e neurofisiopatologia di cui alle DD.DD. n. 1911 del 10 marzo 2006 e n. 1977 del 20 marzo 2012.

L'accreditamento istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;

- Che con delibera del Direttore Generale n. 243 del 23.05.2016 si è stabilito di procedere alla stipula dell'accordo contrattuale per l'anno 2016 ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/92 con la struttura BIOSANA srl per l'erogazione di prestazioni fisioterapiche;

- Che con delibera del Direttore Generale n. 803 del 08.11.2016 si è stabilito di aggiornare quanto previsto con la citata Delibera n. 243/2016 limitatamente alla definizione del volume finanziario dell'accordo per l'anno



2016;

- Che sono stati acquisiti agli atti sia il DURC rilasciato dall'INPS che la Certificazione di regolarità contributiva ENPAM di cui all'art.1, comma 39 della L. n. 243/2004.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai sopra richiamati criteri:

#### **ART. 1**


Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente accordo contrattuale.

#### **ART. 2 – OGGETTO**

L'Azienda con il presente atto si avvale del Centro BIOSANA s.r.l., di seguito indicato come Presidio, per l'erogazione **esclusivamente a favore degli assistiti residenti nel territorio aziendale, delle prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale di cui alle voci del tariffario approvato con DGR n. 911 del 5 agosto 2011, come aggiornato con DGR n. 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i., non escluse dai LEA.**

Le prestazioni fisioterapiche oggetto del presente accordo, di cui alle voci del tariffario regionale vigente, sono specificate nel D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", allegato 2B-punto c, ed i piani assistenziali nella D.G.R. n.893 del 03.07.2002.

Per l'erogazione delle prestazioni fisioterapiche a favore degli assicurati INAIL, viene previsto un percorso dedicato in attuazione di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 07/05/2014, scaduta il 20/05/2016, e nella nuova convenzione sottoscritta il 27/05/2016 tra Regione Umbria ed INAIL Umbria, nonché alla conseguente convenzione stipulata tra INAIL ed



il Presidio.

Non è prevista l'erogazione delle prestazioni con anticipazione da parte di questa Azienda, ad assistiti residenti in altra Azienda della Regione Umbria anche se in temporaneo soggiorno ed in possesso di carta sanitaria di questa Azienda, come da previsioni contenute nella DGRU n.857/2000.

### **ART. 3 – AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI**

Si da preliminarmente atto che al Centro BIOSANA s.r.l. è stato rinnovato l'accreditamento istituzionale con Determinazione Dirigenziale R.U. 10402 del 23.12.2013, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92 per le attività indicate in premessa.

Inoltre il Presidio dichiara di essere autorizzato alla erogazione delle prestazioni in oggetto e si impegna a comunicare ogni e qualsiasi variazione concernente l'autorizzazione medesima.

Il Presidio si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto presso le proprie strutture, a ciò debitamente autorizzate dalla Regione Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo. In particolare il Presidio precisa che il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate ai pazienti è il Dott. Stefano Sabatini, specialista in Medicina dello Sport.

### **ART. 4 – VOLUME DELLE PRESTAZIONI**

In esecuzione delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni





rese da strutture erogatrici private deve essere effettuata al netto del ticket

riscosso dal Presidio privato medesimo mentre, per la

definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (Global

Budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket.

Pertanto, in considerazione del fabbisogno rappresentato dall'Azienda, il

tetto di spesa per l'anno 2016 viene determinato in € 63.850,32 al netto dei

ticket per le prestazioni fisioterapiche di cui al precedente art. 2, in favore

dei residenti nel territorio aziendale.

Il tetto di spesa per l'anno 2016 è definito nel rispetto della normativa sulla

spending review, di cui all'art.9 quater, comma 7 del D.L. 19 giugno 2015

n.78, convertito in L. 6 agosto 2015 n.125 e della Legge di Stabilità 2016 n.

208 del 28.12.2015 – art. 1 comma 574.

Il volume finanziario massimo (Global Budget), invece, considerati i ticket

riscossi dalla Struttura nell'anno 2015 e le disposizioni del Tavolo di verifica

degli adempimenti sopra rappresentate, si stima essere pari ad € 68.601,77.

A chiusura dell'anno 2016 l'Azienda si riserva il diritto di rideterminare il

volume finanziario massimo (Global Budget) in considerazione dell'effettivo

andamento del ticket nel corrente anno.

Nel tetto di spesa stabilito rientrano anche le prestazioni di riabilitazione

incluse nei LEA, di cui al D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli


essenziali di assistenza", allegato 2B, eventualmente erogate in favore degli

infortunati sul lavoro e dei tecnopatici assicurati INAIL, di cui alla

convenzione sottoscritta tra Regione Umbria ed INAIL in data 07.05.2014

scaduta il 20/05/2016, ed alla nuova convenzione sottoscritta il 27/05/2016

Il Presidio si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda l'avvenuta



sottoscrizione della convenzione eventualmente stipulata con l'INAIL

Umbria.


Il volume sopra indicato e le prestazioni erogabili potranno essere modificati in presenza di diverse disposizioni nazionali e/o regionali, ovvero di variate esigenze aziendali in materia di offerta di servizi sanitari e prestazioni di specialistica ambulatoriale, che verranno recepite ed inserite nel presente accordo contrattuale tramite scambio di corrispondenza.

Il budget 2016 viene ripartito in dodici mensilità; tuttavia è prevista la possibilità di superamento del budget mensile in presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di abbattimento dei tempi di attesa; in tali casi il monitoraggio va comunque effettuato nei mesi successivi dell'anno per garantire il rispetto del budget complessivo stabilito per il 2016. Qualora, invece, in un mese vengano erogate prestazioni per un volume inferiore, sarà possibile il recupero, nei mesi successivi, del tetto mensile non utilizzato.

#### **ART. 5 – TARIFFE**

Le prestazioni erogate ai residenti nel territorio aziendale (comprese quelle eventualmente rese ai sensi della convenzione con l'INAIL) vengono compensate secondo le previsioni del tariffario vigente, di cui alla D.G.R. Umbria n. 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i., avente ad oggetto "Aggiornamento nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla DGR n. 911 del 5 agosto 2011".

Sugli importi indicati per le prestazioni fisioterapiche vengono applicati gli **abbattimenti del 2%** previsti dalla Legge finanziaria 2007, art.1 comma 796



lett. o, L. n.296 del 27.12.2006.

**Le quote di compartecipazione previste a carico dei cittadini che fruiscono delle prestazioni (ticket relativo alle prestazioni erogate e ticket aggiuntivo - quota ricetta in base alle fasce di reddito) vengono riscosse esclusivamente presso il Presidio e vengono trattenute dalla stessa Struttura a titolo di anticipazione sul pagamento dovuto dall'Azienda.**

#### **ART. 6 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 2, fatto salvo quanto previsto per gli assicurati INAIL, è subordinato alla richiesta redatta dallo specialista fisiatra del SSR il quale redige un progetto riabilitativo e prescrive sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione proposta" le relative prestazioni fisioterapiche.

L'Azienda riconosce al Presidio esclusivamente le prestazioni prescritte nel rispetto delle modalità sopra indicate.

Il Presidio si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto del progetto riabilitativo, provvedendo alla relativa registrazione, presso la propria sede, mediante collegamento telematico con il Centro Unificato di Prenotazione dell'Azienda.

Il Presidio si impegna, altresì, a garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione indicati dal DM 22 luglio 1996 e successivi aggiornamenti.

Al fine di diminuire l'impatto della disabilità della popolazione residente nel territorio dell'Azienda, si dovrebbe tendere a privilegiare i primi trattamenti rispetto alla continuità delle cure per poter aumentare il numero di persone trattate. Per tale motivo si stabilisce che nel corso dell'anno ogni utente



possa usufruire, per la stessa patologia, solo di due cicli di terapia di dieci sedute ciascuno.


E', comunque, prevista la possibilità di proseguire le prestazioni fisioterapiche fino al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto riabilitativo, sulla base di rivalutazione ed autorizzazione per iscritto da parte dello specialista prescrittore inviante.

Per l'accesso al secondo ciclo di terapia è necessaria la valutazione dell'utente da parte dello specialista fisiatra.

L'accesso alla visita fisiatrica di valutazione al termine del primo ciclo di terapia (visita di controllo post 1° ciclo) viene garantita da un percorso aziendale, tramite agenda dedicata, che prevede la prenotazione di tale visita, da parte dello specialista fisiatra, contestualmente al primo accesso.

Il Fisiatra, in corso di visita di controllo, verificato l'esito del primo ciclo, qualora ne ravvisi la necessità, provvede ad autorizzare per iscritto le ulteriori prestazioni fisioterapiche sul progetto riabilitativo già redatto, ovvero, qualora valuti la necessità di modificare le prestazioni, per la patologia già trattata, provvede a redigere un nuovo progetto riabilitativo; in entrambi i casi lo specialista fisiatra provvede poi a prescrivere le relative prestazioni fisioterapiche sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione proposta".

**A favore degli assicurati INAIL viene previsto un percorso dedicato in adesione a quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 07.05.2014, scaduta il 20/05/2016, ed alla nuova convenzione sottoscritta il 27/05/2016 tra Regione Umbria ed INAIL Umbria, nonché alla conseguente convenzione stipulata tra INAIL ed il Presidio di riconoscimento in favore del Presidio delle prestazioni LEA effettuate**





nell'ambito di un progetto riabilitativo, per i soli assicurati INAIL, può comprendere anche la visita fisiatrica richiesta con le modalità stabilite nella convenzione vigente, sempre nei limiti del budget riconosciuto alla Struttura. La registrazione a CUP della visita fisiatrica per gli assicurati INAIL viene effettuata dal Presidio come accettazione nella stanza "Visite solo per INAIL".

Per i soli assicurati INAIL, l'accesso ad un secondo ciclo di prestazioni fisioterapiche, sulla base delle istruzioni operative fornite dallo stesso Istituto, non richiede l'effettuazione di una nuova visita fisiatrica.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con massima sollecitudine e comunque non oltre i tempi di attesa di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 795 del 26.09.2014 *"Adozione del Piano attuativo aziendale per il contenimento delle liste di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale"* ed alla D.G.R. Umbria n.498 del 09.05.2016 *"Aggiornamento ed integrazione del Piano straordinario per il contenimento delle liste di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (DGR 1009 del 04.08.2014). Obiettivi per il biennio 2016-2018"*, superati i quali, i compensi non potranno più essere corrisposti.

Il Presidio si impegna ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente e, attraverso la procedura CUP, ad alimentare il tracciato record flusso di mobilità C.

Il Presidio contraente si impegna, inoltre, a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate ed i relativi periodi.

Il Presidio curerà di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini



previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, segnalando all'Ufficio di Piano – Ambito operativo "Programmazione e gestione amministrativa con la gestione della mobilità sanitaria, flussi informativi e di governo", competente per la gestione dell'accordo contrattuale, eventuali anomalie. In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l'Azienda si riserva, in sede di liquidazione, di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.


#### **ART. 7 – PERSONALE**

Il personale medico e non medico che opera nel Presidio per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, è riportato nell'elenco dell'organico del personale, già acquistato dall'Azienda. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto. Il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate ai pazienti è il Dott. Stefano Sabatini, specialista in Medicina dello Sport.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo al Presidio di comunicare a questa Azienda, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea.

#### **ART. 8 – INCOMPATIBILITA' E LIMITI**

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di



interessi con lo stesso.


I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende U.S.L., degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. Il Presidio, ai sensi dell'art.1 comma 19 L.23.12.96 n.662, deve documentare lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente, comprese quelle stabilite dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.vo n. 165/2001 per il personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi 3 anni, precisando che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.

Si impegna a non utilizzare personale incompatibile e provvede a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti comunque operanti nella struttura dalla quale risulta la situazione lavorativa degli stessi. Della verifica è stata data comunicazione all'Azienda.

In ogni caso, nella struttura sede del Presidio o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1. Il Presidio dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

#### **ART. 9 – LIQUIDAZIONI COMPETENZE**

I pagamenti delle prestazioni riconoscibili, al netto dei ticket, sono effettuati entro 60 gg dal ricevimento delle fatture emesse dalla Struttura separatamente per i residenti di ciascuno dei sei distretti aziendali, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi



connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica Y0BN4H.

In riferimento alle singole fatture devono essere trasmesse le relative impegnative complete di data di esecuzione della prestazione e di sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione.


La contabilità riferita ad ogni singola fattura, distinta per i residenti di ciascuno dei sei distretti aziendali, deve indicare i seguenti elementi :

- nr. impegnativa;
- cognome nome dell'utente;
- codice fiscale dell'utente;
- comune di residenza anagrafica dell'utente;
- data di accettazione;
- tipologia della prestazione effettuata (Codice DM);
- tariffa delle prestazioni effettuate, importo ticket ed importo totale fatturato;
- ulteriori riepiloghi secondo apposite indicazioni dettate dalla stessa Azienda

USL Umbria 2.

La contabilità deve essere inviata entro il 15° giorno del mese seguente a quello in cui le prestazioni sono state effettuate.

In relazione alla gestione del flusso "C", l'Azienda provvede ad effettuare l'estrazione, dalla procedura CUP, delle prestazioni erogate, sulla base del tracciato record stabilito dalla Regione Umbria nel Disciplinare tecnico per la compensazione della mobilità sanitaria.





Il Presidio si impegna ad effettuare regolarmente ed alle scadenze indicate la trasmissione dei dati con le modalità richieste dal Ministero Economia e Finanze relativamente al monitoraggio della spesa sanitaria di cui all'art. 50 – comma 5 del D.L 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in L. n. 326 del 24/11/2003.

Il Presidio deve garantire il rispetto del debito informativo anche per i flussi di governo e per il flusso delle grandi apparecchiature sanitarie di cui al Decreto del Ministero della Salute 22 aprile 2014, così come previsto dalla normativa di riferimento.

Il Presidio deve garantire il rispetto delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza prescrittiva stabilite dalla normativa vigente.

La mancata o inesatta trasmissione di tutto quanto sopra indicato darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.17.

In ordine ai termini di pagamento ed alla misura degli eventuali interessi moratori, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

#### **ART. 10 – CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ'**

Il Presidio riconosce all'Azienda il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale e, in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il Presidio, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro atte a tutelare la salute degli utenti.

#### **ART. 11 – ASSICURAZIONE**



Il Presidio si impegna a sollevare l'Azienda da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione delle attività oggetto del presente accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato specifica ed adeguata polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e personale dipendente.

#### **ART. 12 – CARTA DEI SERVIZI**

Il Presidio è obbligato ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 e dello schema generale di riferimento della "Carta dei Servizi Pubblici Sanitari" emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 10.5.95. Di detta carta dei servizi è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'Azienda contraente.

#### **ART. 13 – ORARI DI ATTIVITA'**

Il Presidio dichiara di effettuare il seguente orario di attività:


Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00

Il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

#### **ART. 14 – TUTELA DELL'UTENTE**

Il Presidio si impegna a pubblicizzare, dandone adeguata informazione all'utenza ed all'Azienda, come prescritto dalla Carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N. A tal fine il Presidio si impegna a tenere un apposito punto di informazione.

#### **ART. 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**



In materia di protezione dei dati personali si rinvia a quanto espressamente  
dettato dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

#### **ART. 16 – SUPPORTI INFORMATICI**

Il Presidio si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla  
Regione Umbria e/o da questa Azienda, per la rilevazione della quantità e  
della qualità delle prestazioni e ad utilizzarli correttamente secondo le  
direttive stabilite.

#### **ART. 17 – INADEMPIENZE**

Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale,  
l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera  
raccomandata A.R. assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali  
controdeduzioni.

L'Azienda, valutate le eventuali controdeduzioni e, comunque, trascorso il  
termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni , può:

- a)-o soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata  
l'infondatezza delle contestazioni;
- b) - o applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni  
relative al mese di competenza ( per singole infrazioni 2% del budget  
mensile );
- c) - o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui  
rimanenti mesi di validità del contratto in misura insindacabile;
- d) - o procedere alla risoluzione del contratto ove le inadempienze siano  
reiterate o ritenute di particolare gravità.

In ogni caso comporta la risoluzione dell'accordo contrattuale il venire meno  
dei requisiti autorizzativi posti a base dell'atto di autorizzazione, nonché



l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato discrezionalmente dall'Azienda – dai criteri di ammissione degli utenti alle prestazioni, riportati all'art.6, ed il mancato rispetto del divieto di subappalto di cui all'art. 3.

#### **ART. 18 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Presidio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m. e i. ed alla Determina della AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

I pagamenti a favore del Presidio per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dal Presidio stesso.


Il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale.

#### **ART. 19 – DECORRENZA**

La decorrenza del presente contratto è dal 01.01.2016 e la scadenza al 31.12.2016 o anticipata in relazione alla data di scadenza dell'accreditamento istituzionale, salvo rilascio di nuova certificazione da parte dei competenti uffici regionali.

Inoltre, per quanto concerne il tetto di spesa, si ribadisce quanto stabilito nel precedente art. 4.

#### **ART. 20 – COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE**





Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Tribunale di Milano.

**Terni.**

## ART. 21 – REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico del Presidio sottoscrivente.

## ART. 22 – NORMA FINALE

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni e/o integrazioni qualora dovessero intervenire ulteriori specifiche disposizioni a livello nazionale e/o regionale in materia, anche in considerazione del rilascio, da parte della Regione Umbria, dell'accreditamento istituzionale ad ulteriori strutture private di fisioterapia, ovvero qualora dovessero ulteriormente variare le esigenze aziendali in materia di offerta di servizi e prestazioni di specialistica ambulatoriale, con conseguente modifica della programmazione dell'Azienda USL Umbria n. 2.

## Letto, confermato e sottoscritto

### Per il Presidio

Per l'Azienda **USL Umbria 2**

## Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

(Sig.ra Bernardini Camilla)

(Dr. Imolo Fiaschini)

Il Presidio contraente dichiara di accettare espressamente gli artt. n. 4-5-9-11-17 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

### Per il Presidio

## Il Legale Rappresentante

(Sig.ra Bernardini Camilla)

